

Provincia di Lecce

Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione tecnica delle attività estrattive (art. 5 della legge regionale n. 22 del 05 luglio 2019)



Data: Novembre 2020

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del____

Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione tecnica delle attività estrattive di cui all'art. 5 della legge regionale n. 22 del 05 luglio 2019

Regolamento per il funzionamento della Commissione tecnica delle attività estrattive

TITOLO I - Oggetto e finalità

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina modalità di composizione ruolo e funzionamento della Commissione Tecnica delle Attività Estrattive, di seguito indicata come "Commissione", del Comune di Cursi istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 05 luglio 2019.

TITOLO II – Composizione e ruoli della Commissione

Art. 2 – Composizione della Commissione

- 1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge Regionale n. 22/2019 la Commissione è composta da:
 - a) il dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa comunale competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006;
 - b) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale in materia di attività estrattive;
 - c) quattro componenti esterni in possesso di diploma di laurea magistrale e di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale, nelle materie geologiche, ambientali, giuridiche e paesaggistiche.

Art. 3 – Il Presidente della Commissione

- 1. Il Presidente della Commissione è il dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa comunale, nel cui territorio ricade l'attività estrattiva oggetto di esame, competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006.
- 2. Il Presidente della Commissione:

Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione tecnica delle attività estrattive

Comune di Cursi

di cui all'art. 5 della legge regionale n. 22 del 05 luglio 2019

- a) individua un funzionario in servizio presso la struttura amministrativa del Comune avente funzioni di Segretario.
- b) coordina le attività dei componenti esterni della Commissione
- c) dichiara aperta la seduta e ne accerta la regolare costituzione e prende atto delle presenze ed assenze in ogni seduta e degli eventuali casi di incompatibilità;
- d) dirige la discussione, accerta e relaziona sulle risultanze di ogni seduta e ne dispone la verbalizzazione
- e) dichiara chiusa la seduta.

Art. 4 – Il Segretario della Commissione

- 1. Il Segretario è individuato dal Presidente, non partecipa alle decisioni della Commissione, e svolge le seguenti mansioni:
 - a) predispone la convocazione e la documentazione da allegare in relazione all'ordine del giorno;
 - b) cura la redazione dei verbali delle sedute della Commissione;
 - c) provvede alla formalizzazione dei pareri agli interessati;
 - d) cura l'archiviazione e la digitalizzazione dei documenti inerenti l'attività della Commissione

Art. 5 – Componenti esterni della commissione

- 1. I componenti esterni esperti nelle materie geologiche, ambientali, giuridiche e paesaggistiche, di cui alla lettera "c)" del comma 3 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2019, sono individuati a seguito di avviso pubblico di selezione recante i criteri di selezione e la durata dell'incarico.
- 2. I componenti esterni sono individuati in base alle specifiche conoscenze ed esperienze acquisite e maturate nelle materie geologiche, ambientali, giuridiche e paesaggistiche, in particolare con applicazione al campo della coltivazione delle sostanze minerali e con particolare riferimento alle modalità di coltivazione, ivi compreso l'utilizzo di macchine, impianti ed esplosivi, alla stabilità dei fronti di cava, alla sicurezza nel luoghi di lavoro, alle interferenze delle attività estrattive con ambiente e paesaggio, alle conoscenze dei giacimenti e alle procedure amministrative inerenti l'esercizio dell'attività.
- 3. I componenti esterni della Commissione istruiscono le pratiche all'ordine del giorno per gli aspetti di propria competenza e relazionano con pareri scritti e verbali nelle sedute della Commissione. I componenti esterni forniscono, su indicazione del Presidente, la propria consulenza anche mediante la redazione di perizie sugli argomenti all'ordine del giorno.



Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione tecnica delle attività estrattive di cui all'art. 5 della legge regionale n. 22 del 05 luglio 2019

TITOLO III - Competenze e funzionamento della Commissione

Art. 6 – Competenza e mansioni della Commissione Tecnica delle Attività Estrattive

- 1. La Commissione Tecnica delle Attività Estrattive è organo consultivo previsto dalla l.r. n.22/2019 e svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi la definizione di pareri tecnici intermedi sulle proposte dei progetti di coltivazione e recupero di cava, nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'attività estrattiva, nonché attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle attività estrattive e all'esercizio delle funzioni di "Polizia Mineraria" di cui al D.P.R. n.128/1959.
- 2. La Commissione è convocata dal Presidente e formula pareri in merito alla corretta applicazione delle norme di coltivazione dei giacimenti di seconda categoria di cui alla l.r. n.22/2019, delle norme di Polizia Mineraria di cui al D.P.R. n.128/1959 e di tutela della salute e della sicurezza vigenti in materia di attività estrattive.
- 3. La Commissione cura altresì il coordinamento degli aspetti minerari dei progetti di coltivazione e recupero delle cave con le materie ambientali e paesaggistiche. In tal senso i pareri della Commissione possono proporre alternative e/o soluzioni tecniche volte a contemperare l'interesse pubblico all'utilizzo dei giacimenti di seconda categoria, con l'interesse pubblico relativo alla salvaguardia e difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione del paesaggio, della biodiversità e della geodiversità.
- 4. Il parere della Commissione richiesto dall'amministrazione competente nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla l.r. n.22/2019, costituisce parere non obbligatorio e non vincolante.
- 5. La Commissione, su richiesta degli interessati, può rilasciare un parere preventivo sulla fattibilità di un progetto di coltivazione e recupero di cava e/o sulle sue eventuali varianti e su altre fattispecie inerenti l'esercizio dell'attività estrattiva.
- 6. I componenti della Commissione possono richiedere visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali, utili all'espressione del parere.
- 7. La Commissione o suoi componenti delegati, su richiesta del Presidente, possono effettuare sopralluoghi al fine di accertare lo stato dei luoghi ed effettuare le valutazioni richieste e/o in qualità di supporto al personale addetto alle attività di vigilanza di cui all'art.29 della l.r. n.22/2019.

Art. 7 – Modalità di funzionamento

1. Il Presidente o suo delegato che ritenga necessario acquisirne il parere, convoca la Commissione. La convocazione, recante l'ordine del giorno e la relativa



Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione tecnica delle attività estrattive di cui all'art. 5 della legge regionale n. 22 del 05 luglio 2019

documentazione necessaria, è inviata a mezzo posta elettronica ai componenti della Commissione e agli altri soggetti eventualmente convocati. L'ordine del giorno deve indicare le pratiche da istruire e contiene la data e luogo della seduta, l'elenco nominativo dei convocati e deve essere inviato ai componenti della stessa almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

- 2. Il Presidente può autonomamente convocare, in relazione alle singole fattispecie all'ordine del giorno, componenti esterni non facenti parte della composizione ordinaria di cui al presente articolo. I componenti esterni non partecipano alle decisioni della Commissione e, qualora non facenti parte delle strutture amministrative della Regione e/o del Comune interessato, percepiscono l'indennità di cui all'art. 9 del presente regolamento.
- 3. Il Presidente, in ragione di quanto disposto dal comma 3 dell'art.29 della l.r. n.22/2019, può convocare il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente in relazione alle fattispecie sottoposte alla Commissione che attengono alla materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale convocato in sede di Commissione partecipa alle decisioni della Commissione con proprio parere che viene riportato nel relativo verbale.
- 4. Il Presidente, in relazione alle singole fattispecie dell'ordine del giorno, su sua iniziativa o a seguito di specifica richiesta, può ammettere alle sedute della Commissione l'esercente di cui alla lettera "f)" dell'art.3 della l.r. n.22/2019 o un suo tecnico progettista di fiducia, limitatamente alla sola illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
- 5. Il parere della Commissione è espresso a maggioranza dei presenti e, qualora richiesto, nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'attività estrattiva costituisce parere non vincolante ed è espresso nei tempi previsti dalla legge n.241/1990. Il parere della Commissione, sulla base delle risultanze delle valutazioni dei componenti, è riportato dal Segretario nel verbale della relativa seduta.
- 6. Ai fini della validità dei pareri espressi dalla Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
- 7. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dai componenti della Commissione e devono contenere l'indicazione dei presenti, il parere motivato, eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime.
- 8. I verbali, sottoscritti in originale dai componenti la commissione ed eventualmente dal rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale, qualora appositamente convocato e debitamente protocollati, restano agli atti del fascicolo dell'attività estrattiva oggetto di esame.

Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione tecnica delle attività estrattive di cui all'art. 5 della legge regionale n. 22 del 05 luglio 2019

TITOLO IV – Incompatibilità, dimissioni, compensi e decadenza dei componenti della Commissione

Art. 8 – Condizioni di incompatibilità, decadenza e dimissioni dei componenti della Commissione

- 1. I componenti della Commissione che:
 - a) abbiano partecipato in qualunque forma alla redazione, anche parziale, della proposta progettuale in esame;
 - b) siano, soci, parenti o affini sino al quarto grado o coniugati con i soggetti proponenti le proposte progettuali e istanze in esame, e sottoposti ad attività di vigilanza in relazione alle attività estrattive condotte, anche con riferimento a quelle di polizia mineraria ai sensi del dpr n°128/1959, devono darne tempestiva comunicazione al Presidente, astenersi dall'esame del relativo punto all'ordine del giorno. Il motivo dell'incompatibilità e la conseguente astensione devono essere verbalizzati.
- 2. I componenti della Commissione devono comunicare al Segretario della Commissione a mezzo Posta Elettronica Certificata, almeno quarantotto ore prima della seduta, la loro indisponibilità a parteciparvi specificandone le motivazioni. I componenti esterni decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione.
- 3. Il Presidente, preso atto della incompatibilità o assenza e di uno o più componenti la commissione, valuta l'opportunità di convocare per l'esame della specifica problematica esperti supplenti di propria fiducia
- 4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- 5. Il Presidente, in caso di dimissioni e/o decadenza di un componente della Commissione, con nuova procedura di selezione, procede alla individuazione di un componente sostitutivo.

Art. 9 - Compenso spettante ai componenti esterni della Commissione

- 1. I componenti esterni della Commissione percepiscono un compenso lordo, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, pari ad € 60,00 (euro sessanta/00) per la partecipazione ad ogni singola seduta.
- 2. Il compenso non spetta ai componenti appartenenti ai ruoli di pubbliche amministrazioni.
- 3. I compensi di cui al comma 1 spettano anche ai componenti occasionali della commissione, siano essi stati invitati nella qualità di componenti esterni non facenti parte della composizione ordinaria della commissione stessa ovvero quali esperti supplenti secondo quanto specificato al comma 3 dell'art.8.



Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione tecnica delle attività estrattive di cui all'art. 5 della legge regionale n. 22 del 05 luglio 2019

4. Il rimborso delle spese di viaggio per attività di sopralluogo disposte dal Presidente della Commissione ed effettuate con proprio mezzo, avviene sulla base di un costo quantificato in € 0,25 a seguito di specifica richiesta corredata da autocertificazione della distanza percorsa.